



Provincia di Como

SETTORE TUTELA AMBIENTALE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO PIANIFICAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO. N. 19 / 2019

Prot. n. 25446 del 02.07.2019

OGGETTO: VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.) - REVISIONE 2018 - RELATIVA ALLA LOCALITÀ CAGNO, ADOTTATA DAL COMUNE DI SOLBIATE CON CAGNO (CO) CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 47 DEL 20 DICEMBRE 2018. PROVVEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ CON IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP).

IL RESPONSABILE

- Vista la Legge 17 agosto 1942, n. 1150 “Legge urbanistica” e successive modifiche ed integrazioni.
- Visti gli artt. 19 e 20 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
- Visto l’ art. 13 “Approvazione degli atti costituenti il piano di governo del territorio” della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e successive modifiche e integrazioni.
- Visti gli artt. 2, 6, 51, 59,60 e 61 dello Statuto della Provincia di Como.

Premesso che:

- Con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 59/35993 del 02 agosto 2006 la Provincia di Como ha approvato il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP).
- Con la pubblicazione della deliberazione di cui sopra sul BURL in data 20 settembre 2006, il PTCP ha acquistato efficacia.
- Ai sensi della L.R. n. 12/2005 e successive modifiche e integrazioni, dalla data di decorrenza dell’efficacia del PTCP, la Provincia esercita le funzioni amministrative attinenti la valutazione di compatibilità con il Piano stesso degli strumenti urbanistici comunali e sovracomunali e relative varianti.
- Con deliberazioni del Consiglio Provinciale rispettivamente n. 9/1821, n. 10/1833, n. 11/1847 del 12 febbraio 2007 sono stati approvati i regolamenti e i criteri attuativi del PTCP e in particolare:

- ✓ “Regolamento di applicazione dei criteri premiali previsti dall’art. 40 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale”;
- ✓ “Regolamento per la definizione della documentazione necessaria ai fini della valutazione di compatibilità degli strumenti urbanistici comunali con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, ai sensi dell’art. 7, comma 6, delle Norme Tecniche di Attuazione”;
- ✓ “Criteri e modalità per l’individuazione delle aree destinate all’attività agricola, ai sensi dell’art. 15, comma 2, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale”.

Atteso che:

- Il Comune di Cagno (CO) è dotato di Piano di Governo del Territorio (PGT), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 03 del 24 gennaio 2011, divenuto efficace dalla relativa data di pubblicazione sul BURL n. 33 del 17 agosto 2011 - Serie Avvisi e Concorsi.
- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 18 maggio 2018, è stato dato avvio al procedimento di redazione della variante al PGT, unitamente alla relativa procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), dopo l’entrata in vigore del D. Lgs. 152/2006 e della D.G.R. 6420/2007 e s.m.i. (pubblicata sul BURL il 24 gennaio 2008), individuando contestualmente le Autorità Proponente, Procedente e Competente in materia di VAS, gli enti territorialmente interessati e i soggetti competenti in materia ambientale.
- E’ stata svolta una Conferenza di Verifica di Esclusione dalla VAS della variante di cui sopra, in data 05 dicembre 2018.
- La Provincia di Como, con nota n. 46765 del 14 dicembre 2018, ha espresso il proprio parere di competenza, in occasione della Conferenza di Verifica.
- E’ stato emesso il Decreto di Esclusione dalla VAS prot. n. 5697 del 17 dicembre 2018 (citato nelle premesse della deliberazione di adozione della variante al PGT, della quale forma parte integrante e sostanziale), che è stato messo a disposizione del pubblico tramite pubblicazione sul sito web SIVAS, come richiesto dalla normativa vigente.
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 20 dicembre 2018, è stata adottata la variante al PGT (revisione 2018).
- Con L.R. n. 21 del 06 dicembre 2018, pubblicata sul BURL – Supplemento n. 50 del 10 dicembre 2018 (entrata in vigore il 1° gennaio 2019), a seguito di fusione dei Comuni di Cagno e Solbiate, in provincia di Como, in un unico comune, è stato istituito il Comune di Solbiate con Cagno.
- Con nota n. 1698 dell’11 marzo 2019 (ricevuta da questo Ente nella medesima data), e con successiva nota integrativa prot. n. 1741 del 12 marzo 2019, il Comune di Solbiate con Cagno ha trasmesso alla Provincia gli atti ed elaborati della variante in oggetto (adottati dal Comune di Cagno), chiedendone contestualmente, ai sensi della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., l’attivazione della procedura di valutazione di compatibilità rispetto al PTC.
- Con lettera n. 12705 del 29 marzo 2019, la Provincia ha dato comunicazione al Comune dell’avvio di procedimento, ai sensi dell’art. 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i..
- Con nota n. 17099 del 03 maggio 2019, la Provincia stessa ha richiesto un’integrazione alla documentazione trasmessa, che il Comune ha prodotto a mezzo di posta elettronica certificata, con nota n. 3230 dell’11 maggio 2019.

- Il termine di legge per la valutazione di compatibilità con il PTCP dello strumento urbanistico in oggetto, risulta essere l'8 luglio 2019.

Ritenuto che l'incontro di confronto con il Comune in ordine agli aspetti della Variante non sia necessario in quanto non si ravvede la necessità di acquisire ulteriori elementi non contenuti nella documentazione trasmessa per la Valutazione di Compatibilità.

Dato atto che:

- Il presente provvedimento, formulato a seguito di istruttoria interna, riguarda esclusivamente la valutazione di compatibilità dello strumento urbanistico in oggetto con il PTCP.
- L'approvazione dello strumento urbanistico comunale, nonché delle sue varianti, e la relativa valutazione di conformità con la vigente normativa è posta in capo all'Amministrazione Comunale.

Considerato che:

- la valutazione di compatibilità del Piano in oggetto rispetto al PTCP del presente provvedimento riguarda:

A) le previsioni aventi efficacia prevalente e prescrittiva, esplicitamente individuate nelle apposite cartografie e normative del PTCP, che il Comune è tenuto a recepire apportando le conseguenti modificazioni agli atti del Piano Attuativo in oggetto ai sensi dell'art. 13, comma 7 della L.R. 12/2005 e s.m.i.

In linea generale tali valutazioni riguardano:

- ✓ il sistema paesistico-ambientale in relazione alla rete ecologica, alle aree protette, alle aree agricole;
- ✓ le risorse ambientali in relazione alla difesa del suolo intesa come salvaguardia delle risorse ambientali vulnerabili e alla prevenzione del rischio idrogeologico, idraulico e sismico;
- ✓ la sostenibilità insediativa in relazione al consumo del suolo non urbanizzato;
- ✓ le infrastrutture per la mobilità.

B) le indicazioni di alcuni elementi del PTCP che possiedono carattere di indirizzo e di direttiva e che intendono orientare l'azione pianificatoria del Comune lasciando libertà in ordine alle modalità di recepimento.

- la dimostrazione del recepimento delle prescrizioni del PTCP e della coerenza con le direttive del PTCP costituisce condizione necessaria per l'espressione da parte della Provincia del parere favorevole di compatibilità dei nuovi strumenti urbanistici comunali.

LA VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ DELLA VARIANTE AL PGT CON IL PTCP

1. La verifica dei contenuti della Variante al PGT con le norme del PTCP

1.1 PTCP e Variante al PGT: obiettivi strategici

La Provincia di Como attraverso il PTCP persegue i seguenti obiettivi strategici:

- a) l'assetto idrogeologico e la difesa del suolo;
- b) la tutela dell'ambiente e la valorizzazione degli ecosistemi;
- c) la costituzione della rete ecologica provinciale per la conservazione delle biodiversità;
- d) la sostenibilità dei sistemi insediativi mediante la riduzione del consumo di suolo;
- e) la definizione dei centri urbani aventi funzioni di rilevanza sovracomunale-polo attrattore;
- f) l'assetto della rete infrastrutturale della mobilità;
- g) il consolidamento del posizionamento strategico della Provincia di Como nel sistema economico globale;
- h) l'introduzione della perequazione territoriale;
- i) la costruzione di un nuovo modello di "governance" urbana.

Il PTCP assume il valore e gli effetti dei piani di tutela nei settori della tutela dell'ambiente, delle bellezze naturali, delle acque e della difesa del suolo e trova attuazione anche attraverso la formazione dei nuovi strumenti urbanistici comunali e loro varianti.

1.2 Lo strumento urbanistico vigente e i contenuti della variante

Il presente provvedimento analizza e valuta unicamente le proposte contenute nella Variante al PGT in relazione ai contenuti del PTCP e sua pianificazione di settore, formulando prescrizioni e suggerimenti. Conseguentemente, le eventuali disposizioni di carattere prescrittivo contenute nei provvedimenti dirigenziali di valutazione di compatibilità precedentemente emessi da questo Ente, conservano efficacia per le parti non interessate dalla Variante in oggetto e devono pertanto essere rispettate, pena inefficacia degli atti assunti ai sensi dell'art. 13, comma 7 della L.R. 12/2005.

La Variante al vigente PGT:

- perfeziona le previsioni urbanistiche, anche a seguito delle istanze pervenute, al fine di consentire una più efficace attuazione degli Ambiti di Trasformazione nel rispetto dell'impianto e del dimensionamento complessivo del Documento di Piano del PGT.
- Evita interventi di trasformazione che possano comportare, nel loro insieme, consumo di suolo e un bilancio ecologico negativo.
- Conferma le previsioni per servizi ed attrezzature presenti nel Documento di Piano e nel Piano dei Servizi, aggiornando lo stato di attuazione del Piano e modificando la localizzazione per l'area per la raccolta differenziata.
- Consente una più ampia pluralità funzionale negli ambiti produttivi al fine di sostenere il loro riuso senza tuttavia produrre nuovi carichi insediativi.
- Elimina refusi e semplificare ove possibile l'attuazione delle previsioni del Piano delle Regole.

1.3 Le aree urbanizzate ed il tessuto urbano consolidato

La definizione dell'area urbanizzata costituisce un elemento fondamentale per la valutazione della sostenibilità insediativa del PGT e sue varianti, in relazione alla salvaguardia della rete ecologica del PTCP.

In termini generali la Variante al PGT identifica correttamente il perimetro delle aree urbanizzate.

1.4 Gli ambiti di nuova espansione in relazione ai limiti del consumo di suolo non urbanizzato previsti dal PTCP

La normativa regionale stabilisce (art. 8, comma 2 della L.R. 12/2005) che il Documento di Piano del PGT determini sia gli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del PGT relativamente ai diversi sistemi funzionali e, in particolare, all'effettivo fabbisogno residenziale, tenendo conto della riqualificazione del territorio e della minimizzazione del consumo del suolo, sia le modalità di recepimento delle previsioni prevalenti contenute nei piani di livello sovracomunale.

In via preliminare si richiama il provvedimento di valutazione di compatibilità del PGT con il PTCP (n. 53465 di prot./n. 24 di registro del 15 novembre 2010), ed in particolare la prescrizione di aggiornare il calcolo della superficie di espansione in rete ecologica utilizzata aggiungendo 11.700 mq (l'area destinata alla raccolta differenziata - della superficie di circa 2.700 mq e l'Ambito di Trasformazione 4). Conseguentemente la Superficie Ammissibile di Espansione residua, risulta:

<i>42.246 mq</i>	<i>– SAE assegnata al Comune</i>
<i>13.072 mq</i>	<i>– consumo di suolo calcolato dal PGT</i>
<i>11.700 mq</i>	<i>= piattaforma ecologica e AT 4</i>
<i>17.474 mq</i>	<i>SAE residua da PGT</i>

Considerato che la Variante in esame introduce la previsione del riposizionamento della piattaforma ecologica e la riclassificazione di due aree in sottrazione alla rete ecologica, ma restituisce l'area sulla quale era prevista la piattaforma ecologica e l'area derivante dalla riduzione dell'Ambito AT3 ne deriva che la Superficie Ammissibile di Espansione residua ammonta a 18.695 mq calcolata come:

<i>17.474 mq</i>	<i>- SAE residua da PGT</i>
<i>2.430 mq</i>	<i>- nuova piattaforma ecologica Variante</i>
<i>400 mq</i>	<i>- area via S. Giorgio</i>
<i>580 mq</i>	<i>= area vicolo Nuovo</i>
<i>14.064 mq</i>	
<i>2.863 mq</i>	<i>+ piattaforma ecologica PGT</i>
<i>750 mq</i>	<i>+ strada piattaforma ecologica PGT</i>
<i>1.018 mq</i>	<i>= riduzione ambito AT3 PGT</i>
<i>18.695 mq</i>	<i>LAE residua da Variante al PGT in esame</i>

In conclusione, la Superficie Limite Ammissibile di Espansione (LAE) residua, pari a 18.695 mq al netto dei criteri premiali (di cui all'art. 40 delle NTA del PTCP), dovrà essere utilizzata quale quantità di riferimento per i successivi aggiornamenti al PGT.

5 La rete ecologica

La rete ecologica provinciale è elemento strutturale del sistema paesistico ambientale del PTCP e si pone lo scopo di salvaguardare il flusso riproduttivo tra le popolazioni di organismi viventi che abitano il territorio, rallentando i processi di estinzione locale, l'impoverimento degli ecosistemi e la riduzione della biodiversità.

La rete ecologica provinciale è articolata in:

- a) elementi costitutivi fondamentali;
- b) zone tampone, con funzioni di preservazione e salvaguardia della rete ecologica provinciale, nonché di cerniera ecologica e paesaggistica con i contesti insediativi.

Nelle aree della rete ecologica provinciale sono escluse, in generale, le azioni di modifica e deterioramento dell'ecosistema fra cui le attività di edificazione e mutamento di destinazione d'uso del suolo, con alcune eccezioni.

La rete ecologica provinciale costituisce lo strumento attraverso il quale il PTCP identifica gli ambiti del territorio provinciale che, per qualità paesaggistica e funzione ecologica, necessitano di essere salvaguardati in funzione della sostenibilità insediativa di cui agli articoli 38 e 39 delle norme dello stesso PTCP.

Si ritiene che per caratteristiche, collocazione, valore eco-sistemico, coerenza con l'assetto strutturale e la funzionalità della rete ecologica definita dal PTCP, appartengano alla medesima rete tutte le aree appartenenti al "Sistema Ambientale Agricolo", comprendenti "Zone Agricole", di "Salvaguardia del margine edificato", di "Interesse paesistico ambientale", come individuate nella Tavola del Piano delle Regole "Disciplina del territorio" della proposta di Variante al PGT.

Tale indicazione era peraltro emersa anche nel contributo rilasciato all'interno del procedimento di VAS da parte di questo Servizio, con nota del 14 dicembre 2018 (prot. 46765).

Si prescrive conseguentemente che nelle NTA e negli elaborati grafici del PGT, con particolare riferimento alle tavole della "Disciplina del territorio" del Piano delle Regole (PdR), vengano riconosciute e rappresentate le aree appartenenti alla rete ecologica del PTCP.

1.6 Gli ambiti destinati all'attività agricola

L'art. 15, comma 4, della L.R. n. 12/2005, stabilisce che *"Il PTCP, acquisite le proposte dei comuni, definisce, in conformità ai criteri deliberati dalla Giunta regionale, gli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico, analizzando le caratteristiche, le risorse naturali e le funzioni e dettando i criteri e le modalità per individuare a scala comunale le aree agricole, nonché specifiche norme di valorizzazione, di uso e di tutela, in rapporto con strumenti di pianificazione e programmazione regionali, ove esistenti."*

L'art. 15, comma 5, stabilisce altresì che *"Tale individuazione ha efficacia prevalente ai sensi dell'articolo 18, nei limiti della facoltà dei comuni di apportarvi, in sede di redazione del piano delle regole, rettifiche, precisazioni e miglioramenti derivanti da oggettive risultanze riferite alla scala comunale."*

In attuazione della sopracitata normativa Regionale, l'art. 15 delle NTA del PTCP dispone, rispettivamente ai comma 2, 3 e 4, che:

- *"Il PTCP, considerate le specifiche funzioni di carattere culturale, paesaggistico, ecologico-ambientale e produttivo, identifica gli ambiti agricoli di cui all'art. 15 della L.R. n. 12/2005, corrispondenti al sistema della rete ecologica provinciale. La Provincia, entro 90 giorni dall'approvazione del PTCP, definisce i "Criteri e le modalità per l'individuazione, da parte dei Comuni, delle aree destinate all'attività agricola."*
- *"Per le finalità di cui sopra gli strumenti urbanistici comunali e intercomunali individuano all'interno della rete ecologica le aree a vocazione agricola ovvero quelle che per collocazione, dimensioni, fertilità e facilità di meccanizzazione risultano particolarmente idonee allo svolgimento di un'attività agricola razionale e remunerativa. L'individuazione di tali aree deve essere effettuata evitando la frammentazione dei comparti agricoli e la formazione di aree residuali, mantenendo cioè unità di adeguata estensione e compattezza."*
- *"In tali aree, per l'edificazione ai fini agricoli, si applicano le disposizioni della L.R. 12/2005."*

Le norme della Variante al PGT non prevedono adeguate distanze per le nuove edificazioni previste in zone contigue alle aree a vocazione agricola in presenza di strutture agricole preesistenti, ai sensi dell'art. 15 delle norme del PTCP. Occorre pertanto che le norme vengano integrate con le indicazioni delle distanze succitate. A tale proposito potrà essere utilizzata quale parametro dimensionale minimo la distanza come definita da regolamento tipo ASL.

1.7 Il paesaggio

L'articolo 10 del PTCP persegue l'obiettivo della tutela, della valorizzazione e del miglioramento del paesaggio attraverso:

- la conservazione dei caratteri che definiscono l'identità e la leggibilità del paesaggio mediante *“indirizzi di tutela del paesaggio per la pianificazione comunale e sovracomunale”*;
- il miglioramento della qualità paesaggistica ed architettonica degli interventi di trasformazione del territorio;
- la diffusione della consapevolezza dei valori paesistico-ambientali e la loro fruizione da parte dei cittadini.

Il PTCP costituisce inoltre elemento strategico del Piano del Paesaggio quale insieme degli atti a specifica valenza paesistica ed a tale scopo assume i seguenti contenuti:

- riconosce i valori ed i beni paesistici, intesi sia come fenomeni singoli sia come sistemi di relazioni tra fenomeni e come contesti od orizzonti paesistici;
- assume i suddetti valori e beni quali fattori qualificanti disciplinandone l'uso e le trasformazioni del territorio;
- dispone le azioni per mantenere e migliorare nel tempo la qualità del paesaggio.

Le indicazioni contenute nel PTCP assumono anche valenza di tutela paesistica e di verifica della compatibilità delle previsioni degli strumenti urbanistici comunali e intercomunali, sia sotto il profilo dell'accertamento dell'inesistenza di contrasto con gli obiettivi di tutela, sia dell'idoneità a rappresentare adeguatamente i valori paesistico-ambientali.

Il PTCP, in riferimento ai contenuti paesaggistici ed ambientali, definisce e individua su apposita cartografia:

- la rete ecologica provinciale quale strumento per la salvaguardia della biodiversità;
- il paesaggio quale strumento per la salvaguardia e la conservazione del valore intrinseco e relazionale delle emergenze paesistico-ambientali;
- le aree assoggettate al vincolo di cui al D. Lgs. 42/2004, facendo propri i contenuti del Sistema Informativo Beni Ambientali (S.I.B.A.) della Regione Lombardia.

Ai sensi dell'art. 34 della “Normativa” del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) i comuni nella redazione dei PGT impostano le scelte di sviluppo urbanistico locale in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi di tutela paesaggistica contenuti nel Piano del Paesaggio. Il PGT per il quale sia stata verificata la rispondenza agli obiettivi di tutela paesaggistica, una volta approvato, assume ai sensi dell'art. 6 del PTR e dell'art. 10 del PTCP la natura di *“atto a maggiore definizione”* dove per livello di definizione si intende *“la scala e l'articolazione delle rappresentazioni, la capacità di riconoscere gli specifici beni e valori che caratterizzano il paesaggio locale, la puntualità degli indirizzi di tutela che vi sono contenuti, la specificità delle disposizioni e delle eventuali indicazioni progettuali”*(art. 6 PPR).

Il riconoscimento di un PGT quale *“atto a maggiore definizione”* presuppone l'espressione da parte della Provincia di una valutazione positiva circa l'effettiva capacità del PGT medesimo di garantire

un maggior grado di riconoscimento e tutela dei valori paesaggistici rispetto alla disciplina paesaggistica previgente, prendendo conoscenza a tal fine di tutti gli atti di PGT.

In considerazione del fatto che il PTR individua, quale tracciato guida paesaggistico, il percorso della ex ferrovia della Valmorea e della Valle Olona lungo il Rio Gaggiolo (presso il confine nord), e che il tracciato interessa il territorio di Cagno, occorre riportarlo in cartografia e inserire una norma di tutela e salvaguardia conforme all'art.26 del PPR.

1.8 La gestione dei boschi e il Piano di Indirizzo Forestale (PIF)

Il PTCP promuove la tutela e la valorizzazione dei boschi riconoscendone le funzioni naturalistiche, protettive, faunistiche, paesaggistiche, ricreative e produttive, rinviando alla predisposizione dei Piani di Indirizzo Forestale (PIF):

- a) l'individuazione delle aree boscate, in conformità alla legge regionale 31/2008, nonché le diverse tipologie forestali e la funzione assegnata ai comprensori boscati;
- b) la definizione degli indirizzi colturali specifici per ogni tipologia forestale ed eventuali deroghe al taglio a raso dei boschi;
- c) la definizione delle modalità e delle limitazioni in riferimento alla trasformazione dei boschi e di eventuali deroghe alle prescrizioni di massima e di polizia forestale;
- d) la definizione dei criteri, delle tipologie e della localizzazione degli interventi compensativi previsti dalla legge regionale 31/2008;
- e) la definizione dei sistemi silvicolturali atti a favorire la disseminazione delle specie pregiate autoctone, anche allo scopo di salvaguardare specie in via di estinzione a livello locale;
- f) la pianificazione delle problematiche fitosanitarie, degli incendi boschivi, dell'utilizzo di mandrie e greggi per la ripulitura di boschi e terreni incolti, della viabilità agro-silvo-pastorale, del mantenimento degli alpeggi, della ricostituzione delle selve castanili e dell'utilizzo delle biomasse vegetali;
- g) la previsione di incentivi per la manutenzione del territorio, anche attraverso l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica ed il coinvolgimento degli operatori agricoli;
- h) le disposizioni regolamentari per la salvaguardia degli alberi monumentali;
- i) la definizione delle priorità per l'erogazione di incentivi e contributi in ambito forestale.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 48 della l.r. 31/2008, il PIF della Provincia di Como costituisce specifico piano di settore del PTCP.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 48 della l.r. 31/2008, le delimitazioni delle superfici a bosco e le prescrizioni sulla trasformazione del bosco definite nel PIF sono immediatamente prevalenti sui contenuti degli atti di pianificazione locale.

Per i Piani di Governo del Territorio, il PIF costituisce elemento irrinunciabile per la redazione del "Quadro ricognitivo e programmatico di riferimento per lo sviluppo economico e sociale del comune" e del "Quadro conoscitivo del territorio comunale" di cui al comma 1 dell'art. 8 della l.r. 12/2005, anche ai fini della determinazione delle modalità di recepimento delle previsioni prevalenti dei piani di livello sovracomunale di cui al comma 2, lett. f dell'art. 8 della citata legge.

Con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 8 del 15 marzo 2016 è stato definitivamente approvato il PIF il cui art. 13 delle NTA stabilisce che:

- **in sede di adeguamento dei PGT ai sensi dell'art. 26 della l.r. 12/2005, o di specifica variante di recepimento del PIF ai sensi dell'art. 48, comma 3 della l.r. 31/2008, i Comuni provvederanno ad un approfondimento dell'analisi del territorio forestale, da rendere coerente con la scala di rappresentazione propria del PGT. L'approfondimento**

dell'indagine forestale è condizione obbligatoria per l'eventuale rilocalizzazione dei boschi soggetti a trasformazione ordinaria a delimitazione esatta propriamente detta;

- l'approfondimento di indagine forestale non è richiesto per i procedimenti, determinanti perfezionamento/variante di PGT, successivi alla variante di adeguamento al PIF ed ai procedimenti avviati prima dell'approvazione definitiva del piano.

Dato atto che la variante di PGT nel caso specifico:

- non determina maggior consumo di bosco rispetto a quello assegnato al Comune di Cagno dal PIF;
- non determina incremento degli ambiti boscati cui è stata attribuita la trasformazione ordinaria a delimitazione esatta con vincolo di destinazione a condizione che la nuova localizzazione individuata per la realizzazione dell'area per la raccolta differenziata non interessi alcun ambito forestale, così come individuati dal vigente PIF;
- non costituisce adeguamento al PIF, ai sensi dell'art. 48 della l.r. n. 31/2008, in quanto non prevede alcuna indagine di dettaglio della superficie forestale, così come previsto dall'art. 13 delle NTA del PIF.

Si esprime parere favorevole in ordine alla conformità della Variante al Piano di Indirizzo Forestale a condizione che l'area per la raccolta differenziata non comporti alcuna trasformazione del bosco perimetrato dal PIF stesso, come rappresentato nell'estratto cartografico (Allegato 1).

1.9 Componente geologica, idrogeologica e sismica

La Variante al PGT non propone modifiche alla componente geologica del PGT.

Dal confronto tra le carte tematiche dello Studio geologico e la documentazione di PGT si rileva che agli Ambiti di Trasformazione ricadono nelle classi di fattibilità 1 e 2, risultando conformi al contesto di fattibilità geologica individuato nello studio geologico.

2. Il Sistema Informativo Territoriale (SIT)

La LR 12/2005 e s.m.i. prevede la realizzazione di un SIT integrato in cui vengono conferite le informazioni e le elaborazioni degli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale a diverso livello, finalizzate a disporre di elementi conoscitivi necessari alla definizione delle scelte di programmazione generale e settoriale.

Gli atti della Variante al PGT, acquistano efficacia con la pubblicazione dell'avviso della loro approvazione definitiva sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).

Ai sensi dell'art. 13 della L.R. 12/2005, tale pubblicazione è subordinata, ai fini della realizzazione del SIT di cui all'art. 3 della sopracitata legge regionale, all'*invio* alla Regione ed *alla Provincia degli atti della Variante al PGT in forma digitale*.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO:

- A) attesta ai sensi della normativa vigente che la Variante al PGT del Comune adottata con Delibera del Consiglio Comunale n. 47 del 20 dicembre 2018 è compatibile con il PTCP, a condizione che vengano recepite le seguenti prescrizioni apportando le conseguenti modificazioni ai relativi atti:**

1. La verifica dei contenuti della Variante al PGT con le norme del PTCP

1.2 Lo strumento urbanistico vigente e i contenuti della variante

Le eventuali disposizioni di carattere prescrittivo contenute nei provvedimenti dirigenziali di valutazione di compatibilità precedentemente emessi da questo Ente, conservano efficacia per le parti non interessate dalla Variante in oggetto e devono pertanto essere rispettate, pena inefficacia degli atti assunti ai sensi dell'art. 13, comma 7 della L.R. 12/2005.

1.4 Gli ambiti di nuova espansione in relazione ai limiti del consumo di suolo non urbanizzato previsti dal PTCP

La Superficie Limite Ammissibile di Espansione (LAE) residua, pari a 18.695 mq al netto dei criteri premiali (di cui all'art. 40 delle NTA del PTCP), dovrà essere utilizzata quale quantità di riferimento per i successivi aggiornamenti al PGT.

1.5 La rete ecologica

Individuare quali aree della rete ecologica definita dal PTCP, tutte quelle appartenenti al "Sistema Ambientale Agricolo", comprendenti:

- "Zone Agricole";
- "Salvaguardia del margine edificato";
- "Interesse paesistico ambientale".

1.6 Gli ambiti destinati all'attività agricola

Ai sensi dell'art. 15 delle norme del PTCP, si prescrive di integrare le norme della Variante al PGT con la previsione di adeguate distanze per le nuove edificazioni previste in zone contigue alle aree a vocazione agricola in presenza di strutture agricole preesistenti. Potrà essere utilizzata quale parametro dimensionale minimo la distanza come definita da regolamento tipo ASL.

1.7 Il paesaggio

Riportare in cartografia il tracciato guida paesaggistico del percorso della "ex ferrovia della Valmorea e della Valle Olona", lungo il Rio Gaggiolo (confine comunale nord) inserito nel PPR.

1.8 La gestione dei boschi e il Piano di Indirizzo Forestale (PIF)

La conformità ai contenuti del PIF è subordinata al fatto che la trasformazione riguardante la nuova area per la raccolta differenziata non interessi il bosco perimetrato dal PIF stesso (allegato 1).

2. Il Sistema Informativo Territoriale (SIT)


Ai sensi dell'art. 13 della L.R. 12/2005, tale pubblicazione è subordinata, ai fini della realizzazione del SIT di cui all'art. 3 della sopracitata legge regionale, all'**invio** alla Regione ed **alla Provincia degli atti della Variante al PGT in forma digitale**.

Si ricorda infine che:

- il presente provvedimento viene trasmesso al Comune per gli ulteriori adempimenti di competenza, segnalando che in sede di approvazione definitiva della Variante al PGT, il Comune non dovrà accogliere le osservazioni in contrasto con il presente provvedimento e con i contenuti e le norme del PTCP;
- il mancato adeguamento alle prescrizioni provinciali sopra riportate, con le conseguenti modificazioni agli atti della Variante al PGT, comporta, ai sensi dell'art. 13, comma 7 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, l'inefficacia degli atti assunti;
- la verifica delle modalità di recepimento delle prescrizioni provinciali contenute nel presente provvedimento, sarà effettuata dalla Provincia di Como, a seguito della pubblicazione del piano in oggetto, riservandosi, ogni azione legale in caso di mancato rispetto da parte del Comune.

Gli atti comunali, relativi alla approvazione definitiva della variante al PGT, dovranno essere trasmessi in formato digitale alla Provincia ai sensi dell'art. 13 della L.R. 12/2005.

Allegato 1



Lì, 02/07/2019

IL RESPONSABILE
BINAGHI FRANCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)